



**COMUNE DI URBINO**

**UFFICIO CONTRATTI**

*Scrittura Privata*

Cron. <sup>1543</sup>

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI URBINO E MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE RELATIVE ALLA DISCARICA DI CÀ LUCIO ED IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DEL 20.10.2017 CRON. N. 1449

Con la presente privata scrittura da valere e tenere nei modi migliori di ragione e di Legge tra:

Il Comune di Urbino, C.F. 82004510416 con sede in Urbino via Puccinotti 3, in persona dell'Arch. Luana Alessandrini, nata a Urbino il 4.12.1978, che interviene nella presente scrittura nella sua qualità di Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana, autorizzata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 08.05.2018, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune in Puccinotti, 3 Urbino;

E

Marche Multiservizi S.p.A., C.F. 02059030417, con sede in Pesaro via dei Canonici 144, in persona del Dott. Mauro Tivioli, nato a Grizzana Morandi (BO) il 26.10.1953, il quale interviene nella presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società medesima, in forza dei poteri conferiti con deliberazione del C. di A. del 20.12.2016, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede

della Società in Pesaro, via dei Canonici 144;

#### PREMESSO

- che tra le parti veniva stipulata la convenzione in epigrafe per la definizione delle misure compensative relative alla discarica di Cà Lucio ed impianto di biostabilizzazione;

- che, non essendosi ancora avverata la condizione prevista dall'art. 6, Marche Multiservizi S.p.A., con lettera del 21.3.2018 prot. n. 3523 ha proposto di differire il termine ivi previsto al 31.12.2018, e, per effetto di detta proroga, di fissare l'equo indennizzo all'anno 2017 in € 10 tonnellata per il totale delle tonnellate conferite nel periodo;

- che il Comune di Urbino ha approvato la proposta di cui al precedente alinea con deliberazione del G.C. n. 64 dell'8.5.2018, trasmessa con lettera dell'11.7.2018, nella quale ha richiesto di confermare anche per l'annualità 2018 l'equo indennizzo di 10 euro a tonnellata;

- che con determinazione del Responsabile del Settore UNESCO – Decoro Urbano – Igiene Urbana n. 16 del 25.09.2018, esecutiva, è stata approvata la bozza della presente convenzione;

- ciò premesso tra le Parti si conviene e tipula quanto segue.

Art. 1 - Rilevanza delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Sostituzione art. 6 ultimo comma.

L'art. 6 ultimo comma della convenzione del 20.10.2017 Cron. n. 1449 è sostituito dal seguente:

*“La presente convenzione si risolverà di diritto qualora entro il 31.12.2018 non venissero rilasciate le autorizzazioni previste dal presente articolo.”*

Art. 3 – Equo indennizzo 2017 - 2018.

Relativamente agli anni solari 2017 e 2018 l'equo indennizzo viene fissato in € 10 tonnellata per il totale delle tonnellate conferite nel periodo.

Resta fermo quant'altro già previsto nella convenzione in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.*